



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del 25/02/2026)

SOMMARIO

- 1) Finalità e priorità di azione
- 2) Campo di applicazione
- 3) Tipologia degli interventi camerali e ammontare dei contributi camerali
- 4) Soggetti beneficiari
- 5) Spese ammissibili
- 6) Documentazione giustificativa delle spese
- 7) Evidenza del sostegno camerale
- 8) Competenza
- 9) Pubblicazione degli avvisi/bandi e dei disciplinari
- 10) Contributi a terzi per progetti di promozione economica erogati tramite avvisi/bandi
- 11) Provvedimenti di concessione relativi a contributi a terzi per progetti di promozione economica erogati tramite avvisi/bandi
- 12) Rendicontazione dei progetti relativi a contributi a terzi per progetti di promozione economica erogati tramite avvisi/bandi
- 13) Provvedimenti di liquidazione
- 14) Contributi a favore di una pluralità di soggetti, erogati tramite disciplinari
- 15) Erogazioni di contributi a terzi finalizzate al sostegno finanziario di specifiche iniziative, progetti di promozione economica e attività riconosciuti di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, realizzate da soggetti pubblici e privati, sulla base di una convenzione
- 16) Accordi con Pubbliche Amministrazioni
- 17) Controlli
- 18) Normativa di riferimento e Aiuti di Stato
- 19) Disposizioni finali

Art. 1.

Finalità e priorità di azione

- 1) Scopo del presente regolamento è quello di stabilire i criteri e le modalità a cui si attiene la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze (di seguito denominata Camera di Commercio) per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e/o privati al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'articolo 12 della Legge 241/90.
- 2) La Camera di Commercio, a norma della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in conformità agli indirizzi fissati dallo Statuto, svolge nell'ambito della circoscrizione territoriale funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e dello sviluppo delle economie locali.
- 3) La Camera di Commercio approva annualmente, in coerenza con gli obiettivi strategici della Relazione Previsionale e Programmatica e del Preventivo Economico, un programma di interventi per lo sviluppo economico nel quale sono individuate le iniziative promozionali a cui dare attuazione diretta e quelle realizzate a cura di soggetti terzi, pubblici o privati, nei cui confronti verranno attivati meccanismi di sostegno.
- 4) A tal fine, l'ente camerale, definisce la propria attività promozionale tenendo conto dei seguenti criteri generali:
 - a) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico territoriale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
 - b) favorire le iniziative supportate da un'adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati;
 - c) preferire le iniziative caratterizzate da intersectorialità e che siano impostate in collaborazione con le associazioni di categoria o con enti pubblici, escludendo le iniziative che abbiano interesse meramente interno di associazioni o enti e che non siano aperte alla generalità dei soggetti interessati;
 - d) dare la priorità ad iniziative innovative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo.
- 5) La Camera di Commercio può sostenere progetti promozionali da realizzare anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento ma che siano in grado di determinare riflessi positivi sull'economia del territorio.
- 6) Sono espressamente escluse dall'accesso ai finanziamenti camerali le iniziative:
 - a) finalizzate al solo funzionamento degli enti ed organismi beneficiari;
 - b) gestite da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
 - c) di carattere sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, che abbiano esclusivamente un interesse locale;
 - d) ogni altra iniziativa non conforme ai principi del presente regolamento e della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 2

Campo di applicazione

- 1) Il presente regolamento non si applica agli interventi promozionali attuati direttamente dalla Camera di Commercio, ai premi assegnati dalla medesima, ai contributi concessi alle Aziende Speciali della Camera, alle quote erogate a favore di Fondazioni, Associazioni e altri soggetti analoghi partecipati dalla Camera di Commercio, ai contributi consortili.

Art. 3

Tipologia degli interventi camerali e ammontare dei contributi camerali

- 1) Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di interventi:
 - a) Contributi a terzi per progetti di promozione economica erogati tramite avvisi/bandi: interventi per progetti promozionali realizzati da terzi e selezionati tramite avviso/bando, coerenti con le linee strategiche definite dalla Camera di Commercio.
 - b) Contributi a favore di una pluralità di soggetti, erogati tramite disciplinari: interventi finalizzati a sostenere lo sviluppo, la competitività del sistema delle imprese e degli operatori economici tramite appositi disciplinari.
 - c) Erogazioni di contributi a terzi finalizzate al sostegno finanziario di specifiche iniziative, progetti di promozione economica e attività riconosciuti di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, realizzate da soggetti pubblici e privati, sulla base di una convenzione. Nel caso di progetti promozionali presentati da soggetti privati gli stessi potranno essere finanziati solo se caratterizzati dalla particolarità e unicità delle iniziative e dei proponenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
- 2) I contributi di cui al precedente comma 1) lettere a) e c) non possono superare il 50% delle spese ammesse, nel limite del disavanzo finanziario, calcolato sottraendo dal totale delle entrate, al netto del contributo camerale, il totale delle spese ammissibili.
- 3) I contributi di cui al precedente comma 1), lettera b) non possono superare il 50% delle spese ammesse, salvo diversa percentuale prevista per le iniziative di sistema.
- 4) Non sono finanziabili progetti promozionali di cui al precedente comma 1), lettere a) e c), con spese ammissibili inferiori ad € 10.000,00.
- 5) La Camera di Commercio definisce l'articolazione dei singoli interventi mediante appositi avvisi pubblici, bandi, disciplinari, convenzioni o accordi con Pubbliche Amministrazioni, adottati nel rispetto dei principi generali fissati dal presente regolamento, predisponendo adeguate risorse finanziarie per la loro realizzazione.

Art. 4

Soggetti beneficiari

- 1) Possono essere destinatari degli interventi camerali le seguenti categorie di soggetti:
 - a) gli enti di diritto pubblico;
 - b) le associazioni, fondazioni, enti o soggetti di diritto privato comunque denominati, portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi imprenditoriali, dei consumatori e per lo sviluppo del sistema economico locale;
 - c) le imprese, in forma singola o associata, iscritte nel Registro Imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo per la partecipazione a specifiche iniziative, promosse dall'ente camerale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e secondo le modalità definite da appositi disciplinari o avvisi/bandi.
- 2) Le concrete modalità di ammissione ai contributi ed alle iniziative camerali, le modalità di intervento e di selezione dei beneficiari, nonché eventuali limiti o priorità di accesso, saranno regolamentate attraverso appositi avvisi pubblici/bandi/disciplinari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento.
- 3) Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi, a qualsiasi titolo concessi:
 - a) i partiti politici ovvero le associazioni o le fondazioni agli stessi collegati;
 - b) i mass media (ad esclusione dei contributi di cui al successivo articolo 14 erogati tramite disciplinari);
 - c) i soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto. E' ammessa la

regolarizzazione in caso di irregolarità entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Per motivi di economicità del procedimento non viene richiesta la regolarizzazione e si procede all'ammissibilità nel caso in cui l'ammontare dovuto comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi sia pari o inferiore ad € 12,00, quale importo minimo previsto per l'iscrizione a ruolo;

- d) i soggetti non in regola per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
- e) i soggetti per i quali sia stata accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese nel corso di procedimenti per l'erogazione di contributi camerali.

Art. 5

Spese ammissibili

- 1) Le spese ammissibili sono, di regola, quelle direttamente sostenute dal beneficiario e direttamente ed esclusivamente imputabili all'iniziativa, comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati, sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio.
- 2) Sono altresì ammissibili per i contributi di cui al precedente articolo 3, comma 1), lettere a) e c) le spese generali di funzionamento (spese del personale, comprese quelle per il personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile finalizzato alla realizzazione della specifica iniziativa oggetto del contributo camerale, spese di gestione, beni di consumo, ecc.) fino ad un massimo del 25% delle altre spese ammissibili direttamente imputabili all'iniziativa, purché espressamente evidenziate nella richiesta iniziale e correlate alle azioni da svolgere.
- 3) Le spese **non ammissibili sono quelle** che non sono considerate pertinenti all'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.
- 4) **Non sono ammissibili**, e quindi, non danno luogo ad alcun contributo camerale:
 - a) le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo, salvo che le stesse non siano espressamente previste nello specifico avviso/bando, disciplinare o convenzione;
 - b) le spese non documentabili o non documentate in modo fiscalmente regolare;
 - c) spese di rappresentanza (omaggi, gadget, colazioni, buffet ed altre manifestazioni conviviali, cene di gala, ecc.), salvo che le stesse non siano espressamente previste nello specifico avviso/bando, disciplinare o convenzione;
 - d) spese per acquisto di beni durevoli (che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata), salvo che le stesse non siano espressamente previste nello specifico avviso/bando, disciplinare o convenzione;
 - e) imposte e tasse, ad esclusione delle tasse di affissione, dei diritti S.I.A.E., della tassa di occupazione suolo pubblico e dell'IVA indetraibile;
 - f) spese fatturate da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto beneficiario del contributo camerale.
- 5) Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto beneficiario individuato nel provvedimento di ammissione.

Art. 6

Documentazione giustificativa delle spese

- 1) Tutte le spese relative ai contributi camerali dovranno essere comprovate con idonei documenti giustificativi e fiscalmente regolari (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al beneficiario e regolarmente quietanzati dallo stesso.
- 2) Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario, carta

di credito, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione nell'estratto conto bancario o postale, o analoghi strumenti che garantiscano la più completa tracciabilità.

- 3) Non verranno accettati pagamenti effettuati in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

Art. 7

Evidenza del sostegno camerale

- 1) L'indicazione del sostegno camerale nel caso di contributi di cui all'articolo 3, comma 1), lettere a) e c) andrà riportata su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli, ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell'iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet, ecc.) ed in tutte le comunicazioni rivolte all'esterno, ivi incluse quelle rivolte alle imprese di cui si richiede il coinvolgimento.
- 2) Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale, nell'ultima versione disponibile, e della dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Firenze".

Art. 8

Competenza

- 1) La competenza per l'adozione dei provvedimenti relativi agli interventi di cui al presente regolamento si articola come segue:
 - a) Il Consiglio camerale, nell'ambito degli atti di programmazione pluriennale e annuale, con particolare riferimento alla Relazione previsionale e programmatica e alla Relazione al preventivo di cui al D.P.R. 254/2005, approva le linee generali di intervento, con assegnazione delle relative risorse.
 - b) La Giunta camerale, ai sensi dell'articolo 14, comma 5), lettera a) della legge n. 580/1993, definisce le singole iniziative di dettaglio delle linee di intervento di cui alla precedente lettera a), delibera sul sostegno alle eventuali iniziative non presenti nel piano degli interventi e delibera sui principi e le linee guida cui si dovranno attenere gli avvisi/bandi.
 - c) Il Dirigente competente provvede all'adozione degli atti necessari per la realizzazione delle singole iniziative, definisce l'articolazione degli avvisi/bandi, in base ai principi fissati dagli organi camerali, dei disciplinari e provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione dei contributi.
 - d) Il Responsabile del procedimento provvede all'esecuzione delle attività di cui all'articolo 6 della legge 241/1990, con particolare riferimento all'istruttoria inerente al procedimento stesso.
- 2) Nel caso di approvazione di avvisi/bandi è prevista la nomina, con apposito provvedimento dirigenziale, di una Commissione di esperti con la funzione di valutazione dei progetti. In tal caso, i componenti della Commissione saranno individuati in base a requisiti di indipendenza, professionalità ed esperienza, fermo restando il rispetto dei vincoli di legge, secondo quando indicato al successivo articolo 11, comma 3).

Art. 9

Pubblicazione degli avvisi/bandi e dei disciplinari

- 1) Gli avvisi/bandi e i disciplinari che regolano gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1), lettere a) e b) del presente regolamento, dovranno essere pubblicati, all'albo camerale on line e sul sito internet camerale, almeno 15 giorni prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, salvo

esigenze straordinarie, debitamente motivate, in cui viene richiesto un termine più breve.

Art. 10

Contributi a terzi per progetti di promozione economica erogati tramite avvisi/bandi

- 1) I contributi di cui all'articolo 3, comma 1), lettera a) del presente regolamento, verranno assegnati secondo modalità di intervento regolamentate attraverso un avviso/bando adottato dal Dirigente competente in base alle indicazioni approvate dalla Giunta.
- 2) Nell'avviso/bando, salvo ulteriori vincoli previsti dalla normativa in vigore o dettate dalle specifiche finalità dell'intervento, dovranno essere regolati i seguenti elementi:
 - a) tempistica di presentazione della domanda e della rendicontazione;
 - b) categorie di soggetti ammessi ai contributi in base alle definizioni dell'articolo 4, comma 1);
 - c) requisiti per l'ammissibilità delle domande;
 - d) possibilità di prevedere liquidazioni di acconti sui contributi concessi;
 - e) tempistica di approvazione dei provvedimenti di ammissione e di liquidazione del contributo camerale;
 - f) l'indicazione relativa alla Commissione di valutazione per la formazione della graduatoria con le modalità della sua composizione e della nomina dei relativi membri;
 - g) definizione dei criteri di valutazione al fine dell'assegnazione di punteggi o definizione di priorità. In tal caso, qualora sia necessario fissare indicatori di natura qualitativa si terranno presenti, preliminarmente i criteri fissati dall'articolo 1, comma 4) del presente regolamento. Tali criteri potranno essere ampliati, qualora ciò sia necessario in considerazione delle finalità, della tipologia dei beneficiari e delle caratteristiche delle attività che si intende incentivare, dandone specifica motivazione nel provvedimento di adozione dell'avviso/bando.
 - h) normativa di riferimento per il rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, ove applicabile.
- 3) In via generale, salvo ulteriori o specifiche disposizioni previste dai singoli avvisi/bandi, i modelli di domanda, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente, riporteranno obbligatoriamente l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) generalità, ragione sociale, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
 - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale sull'economia locale e, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo;
 - c) il prospetto finanziario dei costi previsti per le attività finanziate, come dettagliati dall'avviso/bando di partecipazione;
 - d) indicazione delle modalità con le quali il soggetto beneficiario dà visibilità al contributo camerale;
 - e) l'eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.
- 4) La misura del contributo camerale non può eccedere la percentuale massima del 50% delle spese ammissibili indicate nel piano finanziario, e non potrà essere, comunque, superiore all'ammontare dell'eventuale disavanzo a carico del richiedente.
- 5) I soggetti interessati, al fine di ottenere i benefici, debbono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio secondo le modalità e i termini previsti dal relativo avviso/bando.

Art. 11

Provvedimenti di concessione relativi a contributi a terzi per progetti di promozione economica erogati tramite avvisi/bandi

- 1) Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica della completezza della domanda, al riscontro dei dati in essa contenuti e, eventualmente, ad acquisire ulteriori elementi di valutazione. Nel caso non venga data tempestiva ed esauriente risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto con la fissazione di un breve termine di decadenza.
- 2) Il Responsabile del procedimento forma ed aggiorna l'archivio informatico delle proposte e dei richiedenti e garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi.
- 3) Completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento inoltra le domande di contributo al Dirigente competente. Questi nomina, convoca e presiede una Commissione composta da tre membri scelti fra i dipendenti della Camera di Commercio e/o fra esperti esterni.
- 4) La Commissione esamina i progetti presentati e ciascun membro attribuisce un punteggio per ognuno dei criteri di valutazione stabiliti dal bando. Al termine della valutazione, la Commissione attribuisce per ogni progetto un punteggio calcolato come la somma della media aritmetica dei singoli punteggi attribuiti dai suoi membri per ogni criterio di valutazione stabilito dal bando. Dopodiché formula la proposta di graduatoria specificando la percentuale e l'entità del contributo spettante per ogni progetto.
- 5) L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, adottato entro i termini fissati dall'avviso/bando di partecipazione sulla base della proposta di graduatoria formulata dalla suddetta Commissione. Tale provvedimento, adottato con Determinazione del dirigente competente, approverà l'elenco delle domande ammesse distinte fra finanziabili e non finanziabili per esaurimento delle risorse e l'elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria).
- 6) Il dispositivo dei provvedimenti deve indicare necessariamente:
 - a) l'importo del contributo;
 - b) il soggetto beneficiario;
 - c) la precisazione che la liquidazione del contributo e la sua erogazione sono comunque subordinate alla realizzazione dell'iniziativa ed alla presentazione, nei termini previsti, della documentazione consuntiva attestante il perseguimento dei risultati attesi e l'effettivo sostenimento delle spese;
 - d) le eventuali altre condizioni a cui può essere subordinata l'erogazione;
 - e) gli eventuali identificativi derivanti dalle procedure di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti.
- 7) Nell'ipotesi di non accoglimento delle domande, dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento di diniego, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, nonché gli ulteriori elementi richiesti dalla legge.
- 8) Il provvedimento di concessione di norma è emanato entro il termine di 90 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno previsto dall'avviso/bando per la presentazione delle domande.
- 9) Il responsabile del procedimento comunica per iscritto al beneficiario l'accoglimento della domanda, l'importo del contributo concesso e le condizioni per la sua liquidazione, invitandolo a trasmettere alla Camera entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa la documentazione prevista al successivo articolo 12.
- 10) Il Dirigente competente, su motivata richiesta del beneficiario, può disporre l'erogazione di un anticipo non superiore all'80% del contributo previsto, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di primaria importanza e di gradimento della Camera di Commercio, escutibile a prima richiesta e redatta secondo un testo approvato dalla Camera di Commercio. Contestualmente alla richiesta, il beneficiario si impegna comunque alla restituzione dell'eventuale eccedenza rispetto a quanto dovuto a consuntivo.

Art. 12

Rendicontazione dei progetti relativi a contributi a terzi per progetti di promozione economica erogati tramite avvisi/bandi

- 1) La rendicontazione deve essere inviata entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, salvo eventuali proroghe, e deve comprendere:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica, anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi;
 - b) rendiconto dei costi previsti per le attività finanziate;
 - c) elencazione delle fatture e degli altri documenti di spesa con tutti i dati necessari per la loro individuazione, con allegate le copie degli atti stessi e relative quietanze;
 - d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;
 - e) documentazione atta a stabilire la natura commerciale o non dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto;
 - f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.
- 2) Qualora dalla documentazione prodotta risulti una spesa inferiore rispetto a quanto dichiarato come spesa preventivata, il contributo potrà essere ridotto secondo quanto previsto nello specifico avviso/bando. In ogni caso, l'importo delle spese sostenute non deve essere inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo ammissibili o in ogni caso inferiore all'importo di € 10.000,00, pena la revoca del contributo stesso.
- 3) Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla documentazione consuntiva, sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo (in modo tale da renderla irrilevante o inefficace rispetto agli obiettivi attesi) la Camera di Commercio si riserva di adottare le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo.
- 4) La mancata trasmissione, senza giustificato motivo, della documentazione richiesta entro il termine assegnato si intende quale rinuncia al contributo.

Art. 13

Provvedimenti di liquidazione

- 1) Il Responsabile del procedimento, acquisite le rendicontazioni di spesa, procede ad accertarne la regolarità sotto il profilo procedurale e della completezza, nonché la coerenza con i contenuti ed i tempi dell'iniziativa secondo quanto disposto dal relativo avviso/bando e dai principi fissati dal presente regolamento.
- 2) Il contributo camerale non può superare il 50% delle spese ammesse, nel limite del disavanzo finanziario, calcolato sottraendo dal totale delle entrate, al netto del contributo camerale, il totale delle spese ammissibili.
- 3) Conclusa l'istruttoria la domanda verrà sottoposta al Dirigente competente per l'adozione del provvedimento di liquidazione che verrà emanato, di norma, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare.
- 4) Verrà disposta la revoca dell'ammissione al beneficio camerale nei seguenti casi:
 - a) mancata presentazione, entro i termini perentori stabiliti dall'avviso/bando di partecipazione, della rendicontazione delle spese;
 - b) se l'iniziativa realizzata non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti o è stata realizzata con modalità difformi alle finalità per cui era stato concesso il contributo;
 - c) spese sostenute in misura inferiore al 50% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo ammissibili o in ogni caso inferiori all'importo di € 10.000,00;

- d) in caso il beneficiario non abbia trasmesso le integrazioni necessarie entro i termini assegnati.
- 5) Il provvedimento di revoca può essere impugnato dal beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, con ricorso gerarchico al Segretario Generale, il quale decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso da parte della Camera di Commercio.

Art. 14

Contributi a favore di una pluralità di soggetti, erogati tramite disciplinari

- 1) I contributi di cui all'articolo 3, comma 1), lettera b) del presente regolamento, sono regolamentati da un apposito disciplinare, approvato con provvedimento dirigenziale.
- 2) Il disciplinare dovrà prevedere i seguenti elementi:
 - a) la tipologia dell'iniziativa, le spese ammissibili e la categoria dei beneficiari;
 - b) i limiti delle spese ammissibili e la misura dei contributi;
 - c) la modalità e la tempistica di presentazione della domanda, nonché la modulistica da utilizzare e la documentazione da allegare;
 - d) le modalità e le procedure per l'inserimento in graduatoria nonché per la concessione e liquidazione dei contributi;
 - e) tempistica di approvazione dei provvedimenti di ammissione e di liquidazione del contributo camerale;
 - f) normativa di riferimento per il rispetto della disciplina europea in materia di Aiuti di Stato, laddove prevista;
 - g) ogni altra disposizione necessaria per la definizione di modalità di intervento legate alla specificità dello strumento individuato.
- 3) Gli incentivi camerali a sostegno dell'iniziativa non potranno eccedere il 50 % delle spese complessivamente sostenute per le tipologie di investimenti ammissibili e regolamentati dal relativo Disciplinare, salvo diversa percentuale prevista per le iniziative di sistema.
- 4) Il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo deve essere emanato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa e regolare. Il provvedimento può essere impugnato dal beneficiario, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, con ricorso gerarchico al Segretario Generale, il quale decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso da parte della Camera di Commercio.

Art. 15

Erogazioni di contributi a terzi finalizzate al sostegno finanziario di specifiche iniziative, progetti di promozione economica e attività riconosciuti di interesse generale per il sistema delle imprese e di supporto allo sviluppo delle economie locali, realizzate da soggetti pubblici e privati, sulla base di una convenzione.

- 1) Nel caso di progetti promozionali presentati da soggetti privati gli stessi potranno essere finanziati solo se caratterizzati dalla particolarità e unicità delle iniziative e dei proponenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, come già previsto all'articolo 3, comma 1), lettera c) del presente regolamento.
- 2) I contributi di cui al presente articolo non possono superare il 50% delle spese ammesse, nel limite del disavanzo finanziario, calcolato sottraendo dal totale delle entrate, al netto del contributo camerale, il totale delle spese ammissibili come previsto all'articolo 3, comma 2) del presente regolamento.
- 3) Non possono essere concessi contributi ad iniziative e progetti con spese ammissibili inferiori ad € 10.000,00 come previsto all'articolo 3, comma 4) del presente regolamento.

- 4) La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede la sottoscrizione di una convenzione tra la Camera di Commercio e il soggetto richiedente il contributo che disciplina le modalità di realizzazione dell'iniziativa, di rendicontazione del progetto e di liquidazione del contributo.
- 5) Le domande di contributo devono essere presentate alla Camera di Commercio secondo la modulistica da essa predisposta e resa disponibile sul sito camerale.
- 6) La tipologia di contributi del presente articolo è disciplinata oltre che dalle norme generali di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6, dalle norme previste per i contributi a terzi per progetti di promozione economica erogati tramite avvisi/bandi di cui agli articoli 10, comma 3), 11 commi 1), 2), 9) e 10), 12 e 13.

Art. 16

Accordi con pubbliche amministrazioni

- 1) Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Camera di Commercio può stipulare accordi con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90, ed altri organismi di diritto pubblico, per disciplinare lo svolgimento di attività di comune interesse, che possano comportare anche la compartecipazione agli oneri connessi alla loro realizzazione o l'attribuzione, a tale scopo, di contributi, benefici o altri vantaggi economici, agli altri soggetti partecipanti all'accordo.
- 2) Ad essi si applicano, in quanto compatibili, i principi generali del presente regolamento.
- 3) La sottoscrizione di tali accordi e l'eventuale assunzione di impegni di ordine finanziario sono disposti con provvedimento della Giunta Camerale.

Art. 17

Controlli

- 1) Per ciascun intervento, il relativo avviso/bando, disciplinare o convenzione definisce le modalità di verifica dello svolgimento delle iniziative in conformità con i principi definiti dall'intervento camerale, anche attraverso forme di controllo a campione o di verifiche dirette circa la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 18

Normativa di riferimento e Aiuti di Stato

- 1) Per la concessione o la revoca di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati di cui al presente regolamento, si applicano le disposizioni che regolano l'erogazione di aiuti pubblici alle imprese, con particolare riferimento alla disciplina europea sugli Aiuti di Stato.
- 2) L'assegnazione di contributi, benefici e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è disposta in conformità alla normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato alle imprese.

Articolo 19

Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento costituisce documento di indirizzo tecnico per la regolamentazione degli interventi promozionali della Camera di Commercio e costituisce fonte di riferimento per tutti gli

avvisi/bandi, disciplinari, convenzioni con cui viene disposta la concessione, a favore di una pluralità di soggetti, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

- 2) Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. Tutti i richiami alle vigenti disposizioni di legge contenuti nel presente regolamento sono da intendersi automaticamente riferiti alle successive integrazioni e modificazioni di esse.